

Bruxelles, 6 novembre 2023
(OR. en)

15050/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0356(COD)**

**ENV 1240
STATIS 73
RECH 484**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 ottobre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 584 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le infrastrutture per l'informazione territoriale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 584 final.

All.: COM(2023) 584 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.10.2023
COM(2023) 584 final

2023/0356 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda taluni obblighi
di comunicazione per le infrastrutture per l'informazione territoriale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Nella comunicazione intitolata "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"¹ la Commissione ha sottolineato l'importanza di un sistema normativo che garantisca che gli obiettivi siano raggiunti mantenendo i costi al minimo. La Commissione si è pertanto impegnata a imprimere nuovo slancio alla razionalizzazione e alla semplificazione degli obblighi di comunicazione, con l'obiettivo ultimo di ridurre i relativi oneri del 25 %, senza compromettere gli obiettivi strategici collegati.

Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire una corretta applicazione e un adeguato monitoraggio della legislazione. Nel complesso, i loro costi sono ampiamente compensati dai benefici che apportano, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la garanzia della conformità alle principali strategie politiche. Tuttavia gli obblighi di comunicazione possono anche imporre oneri sproporzionati ai portatori di interessi, in particolare alle PMI e alle microimprese, anche alla luce dei progressi organizzativi e tecnologici, che richiedono un adeguamento delle forme originarie di tali obblighi. Il loro accumulo nel tempo può comportare la presenza di obblighi ridondanti, duplicati o obsoleti, una certa inadeguatezza a livello di frequenza e tempistica o la mancanza di metodi di raccolta idonei. Per tali ragioni, diversi strumenti dell'UE che istituiscono obblighi di comunicazione prevedono soglie specifiche per le imprese più piccole.

Lo snellimento degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi costituiscono una delle priorità della Commissione. In tale contesto la presente proposta mira a semplificare un'iniziativa inclusa nelle tematiche ambiziose "Un Green Deal europeo" e "Un'Europa pronta per l'era digitale" nel settore strategico dell'ambiente e che interessa i settori dei servizi pubblici e di quelli professionali.

La proposta razionalizzerà gli obblighi di comunicazione stabiliti dalla direttiva 2007/2/CE riducendo la frequenza degli stessi.

La razionalizzazione degli obblighi di comunicazione oggetto della presente proposta riguarda le autorità pubbliche e può indirettamente comportare una riduzione degli oneri a carico delle imprese. Più specificamente, la minore frequenza di tali obblighi comporterà la riduzione degli oneri per le industrie e i servizi di pubblica utilità che sono tenuti a condividere i set di dati individuati negli allegati della direttiva, quali le reti di pubblica utilità, l'ubicazione della produzione e degli impianti industriali, ecc. La proposta non introduce nuovi obblighi. L'obbligo di comunicazione oggetto della presente proposta seguirà un ciclo biennale anziché un ciclo annuale.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta di modifica della direttiva 2007/02/CE fa parte di un primo pacchetto di misure volte a razionalizzare gli obblighi di comunicazione. Si tratta della fase di un processo di controllo scrupoloso degli obblighi di comunicazione esistenti, volto a valutare il sussistere della loro pertinenza e a renderli più efficienti.

La razionalizzazione introdotta da tali misure non inciderà negativamente sul conseguimento degli obiettivi nel settore interessato, in quanto il fatto di passare da un ciclo di

¹ COM(2023) 168 final.

comunicazione annuale a un ciclo di comunicazione biennale consente comunque di cogliere le tendenze e gli sviluppi legati all'attuazione negli Stati membri.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione verifica che la sua legislazione sia adeguata allo scopo, che sia conforme alle esigenze dei portatori di interessi e che, nel conseguimento dei suoi obiettivi, gli oneri siano ridotti al minimo. La presente proposta fa pertanto parte del programma REFIT, in quanto riduce la complessità degli oneri di comunicazione previsti dal quadro giuridico dell'UE.

Alcuni obblighi di comunicazione, pur essendo essenziali, devono essere quanto più efficienti possibile, evitando sovrapposizioni, eliminando gli oneri inutili e utilizzando il più possibile soluzioni digitali e interoperabili.

L'attuale proposta razionalizza gli obblighi di comunicazione, rendendo così il conseguimento degli obiettivi della legislazione più efficiente e meno oneroso per le autorità pubbliche.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della direttiva 2007/2/CE è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 192, paragrafo 1, fornisce la base giuridica per le misure di protezione dell'ambiente, compreso l'uso dei dati disponibili per predisporre la politica in materia ambientale.

- **Sussidiarietà**

Gli obblighi di comunicazione in questione sono imposti dal diritto dell'UE. Di conseguenza la loro razionalizzazione è effettuata meglio a livello dell'Unione per garantire la certezza del diritto e la coerenza delle comunicazioni. Ciò assicurerà parità di condizioni per le pubbliche amministrazioni in tutta l'UE, che beneficeranno della razionalizzazione degli obblighi di comunicazione derivante dalla presente proposta.

- **Proporzionalità**

La razionalizzazione degli obblighi di comunicazione semplifica il quadro giuridico, introducendo modifiche minime degli obblighi esistenti, che non incidono sulla sostanza dell'obiettivo strategico più ampio. La proposta si limita pertanto alle modifiche necessarie per garantire una comunicazione efficiente, senza modificare nessuno degli elementi sostanziali della legislazione in questione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Poiché la modifica da apportare alla direttiva 2007/2/CE riguarda la comunicazione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri, non è necessario recepirla. In questa particolare situazione è pertanto opportuno ricorrere a una decisione per tale modifica.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Dalla valutazione del 2022 della direttiva INSPIRE ⁽²⁾ è emersa la possibilità di ridurre ulteriormente gli oneri di comunicazione allineando le disposizioni del programma INSPIRE alle disposizioni regolamentari in materia di comunicazione contenute in altre normative ambientali. Inoltre il miglioramento dell'efficienza tecnica di INSPIRE può favorire l'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi rappresentati da detto programma.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

La presente proposta è stata messa a punto nel quadro di un processo di controllo interno degli obblighi di comunicazione esistenti e sulla base dell'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione pertinente. Poiché si tratta di una fase di un processo costante di valutazione degli obblighi di comunicazione derivanti dalla legislazione dell'UE, l'esame di tali oneri e del loro impatto sui portatori di interessi proseguirà anche in futuro.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta prevede modifiche limitate e mirate della legislazione finalizzate alla razionalizzazione degli obblighi di comunicazione. Esse si basano sull'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione stessa. Le modifiche non hanno un impatto strategico significativo, ma si limitano a garantire un'attuazione più efficiente ed efficace. La loro natura mirata e la mancanza di opzioni strategiche pertinenti rendono superflua una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Si tratta di una proposta che rientra nel programma REFIT, volta a semplificare la legislazione e a ridurre gli oneri a carico dei portatori di interessi.

La proposta semplifica ulteriormente la comunicazione a norma della direttiva 2007/2/CE e collima con altre iniziative di semplificazione (ad esempio per quanto riguarda le norme sull'interoperabilità dei dati e dei servizi di rete) e con l'allineamento ad altre normative in materia di dati (direttiva sull'apertura dei dati).

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

² SWD(2022) 195 final, SWD(2022) 196 final.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Poiché la modifica da apportare alla direttiva 2007/2/CE riguarda la comunicazione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri, non è necessario recepirla.

- **Documenti esplicativi**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Articolo 1

L'articolo 1 introduce un ciclo di comunicazione biennale al posto di un ciclo di comunicazione annuale. Tale frequenza di comunicazione è allineata a quella fissata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione sulle serie di dati di valore elevato, il cui ambito di applicazione dei dati si sovrappone in larga misura a quello della direttiva 2007/2/CE.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le infrastrutture per l'informazione territoriale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale in quanto garantiscono un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per garantire che soddisfino lo scopo per il quale sono stati introdotti e per limitare gli oneri amministrativi che comportano.
- (2) Onde ridurre gli oneri amministrativi, è necessario allineare la frequenza e la tempistica degli obblighi di comunicazione sulla realizzazione e sull'uso delle infrastrutture degli Stati membri per l'informazione territoriale alla più recente legislazione orizzontale in materia di dati digitali.
- (3) La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce norme generali volte all'istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale per gli scopi delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente. L'articolo 21, paragrafo 2, di tale direttiva impone agli Stati membri, entro il 31 marzo di ogni anno, di aggiornare, ove necessario, e pubblicare relazioni comprendenti, tra l'altro, una breve descrizione dei costi e dei benefici connessi all'attuazione della medesima direttiva.

¹ GU C , , pag. .

² GU C , , pag. .

³ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

- (4) Tenendo conto dei risultati della relazione della Commissione dal titolo "Azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente"⁴ e del relativo controllo dell'adeguatezza in materia di comunicazione e controllo della politica ambientale dell'Unione, la direttiva 2007/2/CE è stata modificata dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ per limitare l'ambito di applicazione della comunicazione agli aspetti di governance legati alla sua attuazione e al riutilizzo dei dati territoriali pubblici. Dalla valutazione della Commissione sulla direttiva 2007/2/CE, conclusa nel 2022, è emerso che l'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi potrebbe rendere la direttiva ancora più efficace sotto il profilo tecnico.
- (5) Onde ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno ridurre la frequenza di comunicazione a norma della direttiva 2007/2/CE a una volta ogni due anni.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2007/2/CE.
- (7) Poiché la modifica da apportare alla direttiva 2007/2/CE riguarda la comunicazione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri, non è necessario recepirla. In questa particolare situazione è pertanto opportuno ricorrere a una decisione per tale modifica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2007/2/CE

All'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2007/2/CE, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Entro il 31 marzo di ogni due anni, a decorrere dal 31 marzo 2025, gli Stati membri aggiornano, ove necessario, delle relazioni sintetiche. Tali relazioni, che saranno rese pubbliche dai servizi della Commissione, comprendono una breve descrizione:".

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Destinatari

⁴ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente" (COM(2017) 312 final).

⁵ Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente